



Piano integrato di attività e organizzazione

A.G. 369

30 marzo 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica
Atto del Governo:	369
Titolo:	Regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione
Norma di riferimento:	articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento concernente individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.

Il provvedimento è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 5, del DL n. 80/2021.

L'art. 6 del DL n. 80/2021 prevede che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con l'esclusione delle scuole e delle istituzioni educative, debbano adottare entro il 31 gennaio di ogni anno un Piano integrato di attività e di organizzazione. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce, tra l'altro, gli obiettivi della *performance* (comma 2, lett. a)), la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e gli obiettivi formativi (comma 2, lett. b)), gli obiettivi del reclutamento e della valorizzazione delle risorse interne tramite progressioni di carriera, compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale (comma 2, lett. c)), l'elenco delle procedure da semplificare (comma 2, lett. e)). Con uno o più DPR, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (regolamenti di delegificazione) sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal suddetto Piano (comma 5). Con decreto interministeriale è adottato, altresì, un Piano-tipo per agevolare le pubbliche amministrazioni nella redazione dei rispettivi Piani, nel quale siano definite altresì le modalità semplificate per l'adozione del Piano per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti (comma 6). All'attuazione della disposizione le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio delle *performance* organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci e delle Conferenze metropolitane (comma 8). Alla norma non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto del Presidente della Repubblica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto del Presidente della Repubblica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 1: reca l'abrogazione di disposizioni che disciplinano l'adozione da parte delle amministrazioni pubbliche di specifici atti di pianificazione che vengono assorbiti da sezioni e sottosezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), predisposto ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021. I Piani interessati	La relazione tecnica riferisce che il provvedimento riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Questo si limita ad abrogare le disposizioni che prevedono gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e ad operare il

dalla disposizione sono: • il <u>Piano esecutivo di gestione (PEG)</u> degli enti locali di cui all'art. 169, comma 3-<i>bis</i>, ult. per., del D.lgs. n. 267/2000 (<u>comma 1, lett. a)</u>); • il <u>Piano triennale dei fabbisogni del personale</u> e il <u>Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni</u> di cui, rispettivamente, all'art. 6, commi 1, 4 e 6, e all'art. 60-<i>bis</i>, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 (<u>comma 1, lett. b)</u>); • il <u>Piano della performance</u> di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), e all'art. 1-<i>ter</i>, del D.lgs. n. 154/2009 (<u>comma 1, lett. c)</u>); • il <u>Piano triennale di prevenzione della corruzione</u> di cui all'art. 1, comma 60, lett. a), della legge n. 190/2012 (<u>comma 1, lett. d)</u>); • il <u>Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)</u> di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 124/2015. La disposizione abrogata prevede, in particolare, che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile e che le economie derivanti dall'applicazione del POLA restino acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica (<u>comma 1, lett. e)</u>).	necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, espungendo il riferimento agli adempimenti assorbiti dal PIAO, che vengono aggiornati con l'indicazione della relativa sezione/sottosezione del Piano. Con riguardo specifico all'abrogazione disposta dall'<u>articolo 1, comma 1, lett. b)</u>, relativa al piano triennale dei fabbisogni del personale, viene evidenziato che tale piano risulta assorbito dalla specifica sezione del PIAO di cui all'<u>art. 2, comma 1</u> (<i>cfr. infra</i>) L'abrogazione non fa venire meno alcun limite finanziario in quanto il PIAO, ai sensi dell'art. 8 del DM che lo disciplina, assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto. Viene, pertanto evidenziato che l'abrogazione del piano triennale dei fabbisogni ed il suo assorbimento nel PIAO non comportano effetti negativi per la finanza pubblica. La previsione, viceversa, rafforza gli strumenti di programmazione e di controllo di cui l'amministrazione potrà disporre.
Articolo 2: reca modifiche a disposizioni vigenti concernenti taluni dei suddetti atti di pianificazione (Piano triennale dei fabbisogni del personale, Piano della <i>performance</i> e Piano triennale di prevenzione della corruzione) disponendone il coordinamento, mediante la loro riconduzione in apposite sezioni/sottosezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), con gli adempimenti previsti dal medesimo Piano (commi 1, 3, 4, 5 e 6). Analogamente, vengono dettate disposizioni di coordinamento con riguardo ai Piani delle azioni positive (c.d. PAP) in tema di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne nella PA (comma 2).	La relazione tecnica non considera la disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia il contenuto ordinamentale del provvedimento, confermato anche dalla relazione tecnica, finalizzato ad individuare ed abrogare taluni adempimenti relativi a specifici atti di pianificazione previsti a normativa vigente che vengono assorbiti, sempre per effetto del provvedimento in esame, dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del DL n. 80/2021. Quest'ultima norma, con riferimento ai profili attuativi del PIAO, reca una

clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale ai predetti fini le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si evidenzia che tra le disposte abrogazioni (articolo 1, comma 1, lett. e)) figura quella (art. 14, comma 1, della legge n. 124/2015) concernente la disciplina legislativa del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) nelle pubbliche amministrazioni che tuttavia non sembrerebbe essere assorbita dal PIAO, tenuto conto che le norme in esame non disciplinano espressamente tale profilo. La norma abrogata, nel demandare alle amministrazioni pubbliche l'adozione di misure organizzative annuali per l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile, dispone che le economie derivanti dall'applicazione del POLA restino acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione. Inoltre, a presidio degli equilibri di finanza pubblica, viene dettato un vincolo di neutralità finanziaria ai fini dell'adozione delle predette misure organizzative (consistente nel rispetto del limite delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e nell'esclusione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica). Tanto premesso, poiché dette previsioni risultano abrogate dalle norme in esame e tenuto conto che la disciplina del POLA non appare espressamente ricondotta a quella del PIAO (corredata di una clausola di non onerosità, sebbene diversamente formulata in quanto riferita alle attività poste in essere dalle pubbliche amministrazioni), appare opportuno acquisire l'avviso del Governo circa le modalità con cui assicurare l'effettiva neutralità finanziaria delle misure organizzative e di pianificazione del lavoro agile nelle singole amministrazioni, pur a seguito della disposta abrogazione. Appare altresì utile un chiarimento riguardo alla destinazione di eventuali economie sebbene le stesse non risultino preventivamente scontate in bilancio.